



di **Sofia Cecconi**
Consulente Legale Fabi Nazionale

I requisiti soggettivi per ottenere l'anticipazione del TFR

Si può richiedere l'anticipazione anche per aiutare i figli ad acquistare la prima casa

Domanda **D** Ho chiesto alla banca di poter usufruire dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto – non conferito a previdenza – per l'acquisto della prima casa di mio figlio, ottenendo dal responsabile di questa un secco diniego, per il fatto che mio figlio percepisce dei redditi autonomi e, quindi, non risulterebbe "a carico". Vorrei sapere se tale risposta è corretta. (lettera firmata)

Risposta **R**

L'art. 2120 c.c. contenente "La disciplina del trattamento di fine rapporto" è stata una norma ampiamente modificata nel corso dei suoi oltre sessanta anni di vita. Al restyling hanno inizialmente contribuito le esigenze di contenimento del costo del lavoro, che avevano a suo tempo indotto il legislatore ad eliminare la rigidità moltiplicatoria del meccanismo di calcolo della vecchia indennità di anzianità, per disegnare il nuovo trattamento di fine rapporto, e, successivamente, a partire dagli anni '90, la necessità di conservare il c.d. potere d'acquisto delle pensioni, che è stata soddisfatta con la possibilità di dare nuova linfa ai fondi complementari, il c.d. secondo pilastro del sistema previdenziale pubblico, proprio attraverso la destinazione a questi di tutto o di parte del trattamento di fine rapporto.

Non è dunque sfuggito alla dottrina (così VALLEBONA in GRANDI-PERA (a cura di) "Commentario alle leggi sul lavoro. Art. 2120 cod. civ.", CEDAM, 2007) che tale seconda modifica trasforma concettualmente l'istituto da tradizionale strumento di risparmio (c.d. "forzoso") per affrontare le spese di una certa consistenza economica

ad una rendita aggiuntiva per la vecchiaia, destinata dunque per definizione al consumo corrente. Ciononostante, il sistema delle anticipazioni – introdotto con la riforma degli anni '80 – non viene toccato dai più recenti interventi legislativi (v. art. 11 co. 7 d.lgs. n. 252 del 2005, l. n. 296 del 2006, art. 2 co. 7 DM 30.1.2007), restando, quindi, un diritto autonomo del lavoratore a percepire una parte delle quote retributive accantonate, se ricorrono determinate condizioni in un momento in cui il diritto al trattamento di fine rapporto non si è ancora perfezionato (sempre VALLEBONA, cit.). Fra le condizioni per richiederlo, vi sono – ovviamente con determinate specificità, a seconda che il t.f.r. sia stato interamente conferito alla previdenza complementare, oppure non sia stato distolto dalla sua originaria funzione – le esigenze primarie ed urgenti del lavoratore a dover far fronte alle spese sanitarie ed all'acquisto della prima casa per sé o per i figli (Cass., sez. lav., 08-07-1997, n. 6189, secondo cui sussiste il diritto all'anticipazione anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo). In questo secondo

caso è chiaro che il diritto permane, anche se il figlio "si stacca" dalla famiglia di origine, non potendo così restare ulteriormente "a carico" dei genitori e percependo, invece, da questi un aiuto economico proprio per le spese di acquisto della nuova abitazione. Si segnala, per completezza, che sussiste la possibilità datoriale di controllo sull'effettivo utilizzo della somma per le ragioni invocate, tanto che è stato addirittura ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente di un istituto di credito che, ottenute l'anticipazione del t.f.r. e l'erogazione di un prestito agevolato per procedere alla ristrutturazione dell'abitazione, aveva venduto l'appartamento e utilizzato in altro modo le somme ricevute, senza dare comunicazione al datore di lavoro delle proprie determinazioni, contrastanti con gli obblighi assunti (così Trib. Roma, 29-03-2000 in Notiziario giurisprudenza lav., 2000, 64). Venendo, infine, al quesito posto pare –

per le ragioni sopra esposte – doversi escludere la sussistenza del requisito di dipendenza economica del figlio dal genitore per l'ammissibilità del diritto ad ottenere l'anticipazione. Per cui, ragionevolmente, l'interessato potrà insistere per ottenere quanto richiesto.



Spett.le

La Voce dei Bancari
Mensile di FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani
Via Tevere n. 46 – 00198 Roma

Data

Il/La sig./sig.ra
....., iscritto/a
alla FABI (tessera n°), pone un quesito
sul seguente argomento inerente al proprio rapporto
di lavoro:

Allega copia della normativa convenzionale di riferimento.

Firma del lavoratore

Informativa e richiesta di consenso a norma del d.lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità:

a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito; c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" e responsabile è il Direttore della rivista, Paolo Panerai.

Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria, per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

I coniuge del portatore di handicap Può scegliere la sede di lavoro

La Cassazione a sezioni riunite si pronuncia alquanto perentoriamente sul diritto del lavoratore, che assiste con continuità un parente (in

questo caso il coniuge) a scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione, trasferendo sul datore di lavoro l'obbligo di provare le eventuali ragioni ostative per

l'esercizio del diritto.

In breve, i fatti che hanno dato origine alla sentenza in commento.

Una signora residente a Foggia veniva as-

sunta, a seguito di concorso, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, al momento di assegnazione della sede, richiedeva quella di Bari, dovendo assistere il marito

portatore di handicap ed essendo quest'ultima quella fra le sedi con posto vacante più vicina alla propria abitazione; noncurante della richiesta e delle ragioni poste dalla lavoratrice a sostegno della stessa, il Ministero provvedeva, invece, ad assegnare la nuova assunta presso la sede di Lodi. Il Tribunale di Bari, a cui l'interessata ha fatto prontamente ricorso, ha censurato il comporta-



dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 che, garantendo in questo caso una posizione di vantaggio ai familiari di persone con handicap, riconosce il valore della famiglia come luogo naturale di solidarietà fra i suoi componenti. Ma non solo. Il supremo collegio afferma che, pur non essendo un diritto assoluto, quello del familiare lavoratore, che presta assistenza ad un portatore di handicap, può cedere il passo solo dinanzi a rilevanti esigenze economiche organizzative e produttive dell'impresa.

La prova dell'esistenza di tali ragioni impeditive del diritto di scelta deve essere fornita dal datore di lavoro, in quanto le stesse sono ovviamente di sua più agevole e diretta conoscenza. Con ciò, richiamando anche il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di trasferimento (ex art. 2103 c.c.), che richiede la prova dato-

riale sulle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive poste a base del provvedimento. Di conseguenza, con riferimento alla sentenza in commento, è mancata la prova da parte del Ministero, che sussistesse un effettivo interesse organizzativo di segno contrario e/o un danno per la collettività (trattandosi in questo caso di soggetto datoriale pubblico) rispetto all'assegnazione della lavoratrice alla

sede di Bari. Da ciò scaturendo la censura del comportamento datoriale. Un'ulteriore conseguenza potrebbe essere tratta da tale importante sentenza: l'accostamento della fattispecie in commento al trasferimento da un'unità ad un'altra fa sorgere l'obbligo del datore di motivare – a richiesta dell'interessato – la propria eventuale decisione di diniego pena l'illegittimità della decisione stessa.



LA SENTENZA

Cassazione, Sezioni unite, 27 MARZO 2008, n. 7945

Sussiste il diritto del lavoratore, che assiste il coniuge con handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104 del 1992, di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'esistenza di gravi ragioni impeditive di carattere economico ed organizzativo.

riale sulle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive poste a base del provvedimento. Di conseguenza, con riferimento alla sentenza in commento, è mancata la prova da parte del Ministero, che sussistesse un effettivo interesse organizzativo di segno contrario e/o un danno per la collettività (trattandosi in questo caso di soggetto datoriale pubblico) rispetto all'assegnazione della lavoratrice alla

sede di Bari. Da ciò scaturendo la censura del comportamento datoriale. Un'ulteriore conseguenza potrebbe essere tratta da tale importante sentenza: l'accostamento della fattispecie in commento al trasferimento da un'unità ad un'altra fa sorgere l'obbligo del datore di motivare – a richiesta dell'interessato – la propria eventuale decisione di diniego pena l'illegittimità della decisione stessa.

ATTUALITÀ

Casa nuova per la FABI di Modena

Alla presenza del Segretario Generale Enrico Gavarini, è stata inaugurata la nuova sede del Sindacato FABI di Modena. Il Sab di Modena, il cui coordinatore è attualmente Luca Baroni, fu costituito nel 1974 da Azio Pavarani e Carlo Giovanardi. Nell'aprile del 1980, dalla sede originaria, la FABI modenese prese casa in via Canalino dove è rimasta fino al 22 febbraio di quest'anno. Ora, la sede della FABI di Modena è in Piazza XX settembre, al civico 25. I locali sono più spaziosi e adeguati alla crescita che, costantemente, il Sab emiliano ha registrato negli ultimi anni.

Luca Baroni, in un passaggio del suo discorso di apertura, in cui ha salutato tutti gli ospiti intervenuti all'inaugurazione, ha detto: "Credo che chi ha la responsabilità di guidare il Sindacato FABI di Modena, debba lavorare, pensando a chi verrà dopo. Se oggi abbiamo raggiunto un consistente numero di iscritti, se siamo qui, nei nuovi locali, con una struttura adeguata non solo alle dimensioni del Sab, ma anche ai servizi che dobbiamo erogare ai nostri soci, è perché qualcuno, che ci ha preceduto, è stato lungimirante ed ha operato le scelte giuste per i bancari del territorio e per la FABI. Per questo, rivolgiamo un sentito 'grazie' ai padri fondatori".

Ha preso successivamente la parola Enrico Gavarini, Segretario Generale della FABI, che

ha avuto parole di apprezzamento per lo sforzo dei quadri dirigenti nell'ampliare il consenso dei bancari modenesi intorno alle idee ed ai progetti della FABI.

Gavarini ha poi ricordato che "quest'anno è particolarmente importante per la FABI: ricorre, infatti, il 60° anniversario dalla fondazione, avvenuta a Milano nel dicembre 1948". Il Segretario Generale ha anche anticipato che in autunno si celebrerà la Conferenza di Organizzazione, "da cui verranno indicazioni importanti per il futuro della no-



A SINISTRA, LUCA BARONI, SEGRETARIO COORDINATORE DELLA FABI DI MODENA, ASSISTE ENRICO GAVARINI, SEGRETARIO GENERALE DELLA FABI, NEL TRADIZIONALE TAGLIO DEL NASTRO. SOPRA, BARONI, ATTORNIATO DAI SEGRETARI PROVINCIALI SIMONA PAVARANI, GIULIA DI VIESTI E BALDASSARRE CONZO, CON LA TORTA FABI.

stra organizzazione".

L'inaugurazione dei nuovi locali ha fornito anche l'occasione per dedicare la Sala riunioni al compianto Segretario provinciale, Corrado Galassini, scomparso nel 2002.

"Un amico vero, un sindacalista convinto, un uomo dal cuore grande", come ha ricordato Luca Baroni. Alla presenza della moglie e della figlia di Galassini, nonché di Enrico Gavarini, è stata scoperta una targa commemorativa, con la dedica della sala, in cui la FABI di Modena, si cimenterà nel confronto interno, come in una fucina di idee per i bancari e l'Organizzazione. "Lo spirito d'iniziativa, la ricerca di nuove soluzioni, l'inventiva,

la fantasia, e l'impegno profuso da Corrado Galassini per il bene dei bancari e del Sab di Modena" – ha detto Baroni – "non potranno che trovarlo orgoglioso e contento, là dov'è ora, per questa nuova casa che abbiamo voluto dare alla FABI modenese. Tra queste mura ed in questa sala aleggia il ricordo di un uomo, che per noi resta un esempio da seguire". Un pranzo conviviale ha suggellato il clima della festa, cui hanno preso parte tutti i quadri dirigenti della FABI di Modena e numerosi ospiti, invitati dalla Segreteria provinciale. Immancabili la torta, con il logo della FABI, ed un brindisi beneaugurante. Ad majora!